



Data: 14/07/2021  
Prot. Num: 0000021

A tutte le strutture  
Spi- Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil

Oggetto: Incontro del 1° luglio 2021 tra SPI-FNP-UILP e Direzione Centrale Pensioni INPS

Care e cari,

il 1° luglio 2021 si è tenuto un incontro in videoconferenza con la Direzione Centrale Pensioni dell'INPS con all'ordine del giorno i seguenti temi:

1. Corresponsione per l'anno 2021 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima);
2. Pensioni delle gestioni private. Verifica reddituale degli importi aggiuntivi corrisposti in via provvisoria nel 2018 e 2019;
3. Pensioni delle gestioni private. Azioni propedeutiche alla sospensione e alla revoca definitiva delle prestazioni legate al reddito come previsto dall'art. 35, comma 10-bis, del D.L. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009;
4. Apertura campagna red 2021 anno reddito 2020;
5. Approfondimenti in merito al messaggio INPS n. 2171 del 04/06/2021 - Reddito di riferimento per la liquidazione o ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito già in godimento;
6. Recupero delle prestazioni pensionistiche indebite - Art. 150 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 77/2020 (Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto);
7. Campagna di assistenza fiscale 2021 per i pensionati.

A seguito della nostra richiesta (vedi nota unitaria del 03/05/2021, Prot. N. 10) il dirigente della Direzione centrale Pensioni, dottor Uselli, ha ufficializzato che il Tavolo tecnico sul tema indebiti (per approfondimenti normativi e per contribuire al miglioramento e all'implementazione delle informazioni contenute nei relativi provvedimenti, anche al fine di fornire al pensionato interessato tutte le informazioni necessarie e dettagliate sulle motivazioni e sul periodo a cui si riferisce l'indebito), sarà operativo da settembre.



1. Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'INPS ci ha comunicato che con la mensilità di luglio è stata messa in pagamento d'ufficio la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), a 3.036.803 pensionati (2.898.692 delle gestioni private e 138.111 delle gestioni pubbliche), per un costo complessivo di 1.472.336 euro.

I neo 64enni che hanno beneficiato della somma aggiuntiva nel mese di luglio 2021 sono 18.122 delle gestioni private e 1.673 delle gestioni pubbliche.

Quest'anno l'Istituto ha provveduto a fare una elaborazione complessiva dei potenziali beneficiari della quattordicesima coinvolgendo tutti i pensionati che presentassero (sulla base dei dati in possesso dell'INPS) i requisiti di età e di reddito da pensione previsti dalla legge. La platea dei potenziali beneficiari per il 2021 era di 4.690.744 soggetti ed a seguito della elaborazione di cui sopra, la somma è stata messa in pagamento a 3.036.803 pensionati, mentre i restanti 1.653.941 sono stati scartati (soggetti per reddito superiore al limite; per reddito non presente; per rinuncia alla dichiarazione reddituale e irreperibili).

Nel mese di luglio 2020 l'INPS aveva erogato 2.911.372 quattordicesime, circa 125.000 in meno rispetto a quelle poste in pagamento quest'anno (luglio 2021). Lo scorso anno, a seguito di una lavorazione aggiuntiva dei dati reddituali effettuata nel mese di agosto, l'Istituto erogò la quattordicesima ad altri circa 70.000 pensionati nel mese di settembre 2020.

Quest'anno non sono previste ulteriori lavorazioni, pertanto i pensionati che non hanno ricevuto la quattordicesima nel mese di luglio e che risultassero in possesso dei requisiti per il diritto, dovranno presentare apposita domanda di ricostituzione on-line tramite i rispettivi patronati.

Resta fermo che a coloro che perfezionano il requisito anagrafico di 64 anni dal 1° agosto per la gestione privata, o dal 1° luglio per la gestione pubblica, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, la quattordicesima sarà corrisposta con la rata di dicembre.

Ai fini della rilevazione dei redditi influenti diversi da quelli presenti nel casellario dei pensionati, sono stati presi in considerazione dall'INPS - in assenza delle informazioni relative ai redditi rilevanti: del 2021 (prima concessione) o del 2020 (concessioni successive alla prima) - i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2017.

L'INPS ha inviato tramite Postel a tutti i beneficiari della quattordicesima la comunicazione cartacea con l'indicazione dell'importo attribuito, rammentando che il beneficio corrisposto è provvisorio.

L'attribuzione della quattordicesima mensilità con il relativo importo viene specificata sul cedolino di pensione e sul modello OBISM.

Ai beneficiari per cui risultino somme da recuperare a titolo di quattordicesima non dovuta per gli anni precedenti, è stata inviata apposita comunicazione con l'indicazione degli importi risultati indebiti e della eventuale compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno.

Le posizioni a debito per quattordicesime non dovute erogate negli anni 2018 e 2019 sono risultate circa 97.660. Di queste, circa 45.800 sono state oggetto di compensazione con la quattordicesima del 2021. Il recupero delle somme indebite sarà effettuato in 24 rate a partire dalla rata di pensione del mese di luglio.

2.  Per quanto riguarda la corresponsione provvisoria dell'importo aggiuntivo (154,94 euro corrisposti in sede di erogazione della 13.ma mensilità) ci è stato comunicato che dalla verifica reddituale sono risultate indebite circa 10.400 posizioni, relative agli anni 2018 e 2019. Il recupero sarà effettuato in 12 rate mensili a partire dalla rata di pensione del mese di luglio.
3.  terzo punto all'ordine del giorno è stata affrontata la problematica della sospensione e revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito dei soggetti che non adempiono all'obbligo di presentazione della dichiarazione reddituale. L' art. 35, comma 10 bis della legge n. 14/2009 (questo comma 10 bis è stato aggiunto dall' art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122/2010) ha introdotto una sanzione nei confronti dei soggetti beneficiari di prestazioni legate a reddito che non presentano la dichiarazione reddituale nei modi e nei termini indicati dall'INPS. Nel dettaglio, il citato comma 10 bis prevede che:

- i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento sono tenuti a effettuare agli Enti previdenziali che erogano la prestazione la comunicazione dei dati reddituali;
- in caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità indicate dagli stessi Enti previdenziali, viene prevista la sospensione (cautelativa) delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa;
- qualora entro 60 giorni dalla sospensione i pensionati non provvedano a comunicare i dati reddituali, è prevista la revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito nell'anno di riferimento e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui invece la comunicazione sia presentata entro i 60 giorni, gli Enti previdenziali procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.

Fino ad oggi, la sospensione consisteva nella sola comunicazione contenuta nella raccomandata. L'INPS, infatti ha sempre sostenuto che non fosse possibile provvedere all'effettiva sospensione della prestazione collegata al reddito, essendo la stessa riferita ad anni pregressi.

I dirigenti dell'INPS ci hanno comunicato durante l'incontro che, anche dopo nostre sollecitazioni, hanno deciso di mettere in atto azioni più incisive, al fine di allertare i pensionati inadempienti a presentare le dichiarazioni reddituali.

A partire dal mese di luglio 2021, l'INPS ci ha comunicato che, in linea con l'orientamento giurisprudenziale, provvederà a sospendere parzialmente e in via provvisoria la prestazione collegata al reddito.

I soggetti che non hanno adempiuto alla presentazione dei dati reddituali sono circa 67.000 per l'anno di reddito 2017 ed altrettanti per l'anno di reddito 2018.

A tali soggetti, entro il 15 luglio 2021 l'INPS notificherà, con lettera dedicata, la sospensione e la riduzione della prestazione, con l'indicazione della data ultima (15 settembre 2021) entro cui è possibile adempiere alla comunicazione reddituale. Le trattenute conseguenti alla sospensione scatteranno sulle rate di pensione di agosto e di settembre.

L'importo massimo della riduzione sarà pari al 10%. Viene fatto salvo il trattamento minimo. Per le pensioni di importo al trattamento minimo, la riduzione massima è prevista nella misura di 13,69 euro.

Per i titolari di pensione di importo non superiore a 75 euro mensili, non è prevista alcuna riduzione, a costoro sarà inviata la notifica di sospensione, con l'indicazione della data ultima entro cui presentare la ricostituzione.

Alla scadenza del termine del 15 settembre, a coloro che avranno presentato domanda di ricostituzione reddituale, l'INPS ripristinerà la prestazione in misura intera con restituzione delle somme trattenute nei mesi di agosto e settembre. A coloro che non avranno presentato la domanda di ricostituzione verrà applicata la norma sanzionatoria: vale a dire che l'INPS procederà alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito riferita all'anno 2017 e/o 2018 e al relativo recupero.

Al fine di favorire la tempestività della definizione delle domande di ricostituzione è disponibile sul sito dell'INPS una specifica procedura denominata "ricostituzione reddituale per sospensione".

Le modifiche applicative apportate dall'INPS dovrebbero allertare il pensionato inadempiente a comunicare la dichiarazione reddituale nei termini stabiliti e quindi evitare la revoca definitiva della prestazione legata al reddito.

Resta ferma la nostra considerazione **che tale norma desta forti dubbi sotto il profilo di legittimità costituzionale**. Infatti sanziona esclusivamente il soggetto che ha tutti i requisiti reddituali per il diritto alla prestazione collegata al reddito, indipendentemente dal motivo dell'inadempienza. Il pensionato che non riceve nessuna comunicazione (esempio: indirizzo errato), i soggetti che non sono in condizione di controllare mensilmente l'importo percepito (esempio: soggetti sprovvisti di credenziali), i soggetti soli e incapaci sono quelli che subiscono la sanzione.

I soggetti inadempienti che hanno conseguito prestazioni collegate al reddito e non ne hanno diritto perché superano i limiti reddituali non subiscono nessuna sanzione: a costoro viene revocata la prestazione collegata al reddito, prestazione non spettante.

-  4. L'INPS ci ha informato che è stata aperta la campagna RED ordinaria 2021 per redditi 2020 per il cittadino e per le sedi. Il soggetto interessato alla campagna RED 2021 delle dichiarazioni di responsabilità potrà rendere tali dichiarazioni accedendo al sito istituzionale mediante le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS, PIN).

**La procedura ai CAF e ai soggetti abilitati sarà rilasciata successivamente. Il termine ultimo per rendere le dichiarazioni RED è fissato al 28 febbraio 2022.**

Tenuto conto che l'INPS non invia più nessuna comunicazione cartacea, al fine di agevolare l'individuazione dei soggetti tenuti a rendere la dichiarazione RED, abbiamo chiesto una specifica nota (circolare, messaggio, guida).

I dirigenti dell'Istituto si sono resi disponibili, con i dovuti tempi (aggancio dati con Agenzia delle entrate), a redigere una guida.

-  5. Per quanto riguarda l'approfondimento del messaggio INPS 2171/2021 (individuazione del reddito di riferimento per la liquidazione o ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito già in godimento), ci è stato comunicato che la Direzione centrale dell'INPS ha inviato alle sedi territoriali mediante PEI, l'elenco dei soggetti interessati alla ricostituzione. Le sedi territoriali stanno operando correttamente, anche se qualche sede, in considerazione della complessità della rilevazione dei dati reddituali nelle casistiche individuate nel predetto messaggio, ha chiesto un vademecum più specifico che sarà redatto quanto prima dalla Direzione centrale Pensioni.

Abbiamo sollecitato l'INPS a fornirci i chiarimenti per l'applicazione della tabella F, di cui alla legge 335/95, già richiesti nel precedente incontro, per i titolari di due reversibilità e per i titolari di reversibilità ripartite. In risposta siamo stati informati che la Direzione centrale Pensioni ha predisposto la richiesta di parere al Ministero.

Abbiamo insistito affinché le modalità di rilevazione dei redditi individuate nel messaggio 5178/2015 e ribadite, da ultimo con il messaggio 2171/2021, siano applicate anche per le situazioni di decorrenza di pensioni dirette (cessazione dell'attività lavorativa) verificatesi prima del 2016. La risposta è stata negativa. In tale fattispecie, in considerazione del favorevole orientamento giurisprudenziale, riteniamo che vada proposto il contenzioso.

Da ultimo abbiamo chiesto nuovamente all'Istituto di applicare le modalità di rilevazione dei redditi, come individuate nei predetti messaggi, anche nei casi di cessazione di attività lavorativa autonoma con conseguimento della pensione diretta. Anche per tale fattispecie la risposta è stata negativa.

La Direzione centrale ha tuttavia espresso la propria disponibilità ad affrontare il tema nel Tavolo sugli indebiti che si costituirà a settembre.

6. In materia **di recupero delle somme corrisposte indebitamente, ci è stato comunicato che l'INPS ha definito con l'Agenzia delle entrate le modalità di nettizzazione**. La circolare è stata già predisposta ed è in corso di pubblicazione.



Come è noto, l'art. 150 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 77/2020, ha innovato le modalità di recupero delle prestazioni indebitamente percepite e restituite al soggetto erogatore, disponendo che la ripetizione dell'indebitato nei confronti del percettore deve avere a oggetto le somme che questi abbia effettivamente percepito in eccesso in anni precedenti e non più la restituzione di importi al lordo delle ritenute fiscali, in quanto mai entrate nella sfera patrimoniale del percettore.

Di conseguenza, l'art. 150 prevede che gli indebiti vanno recuperati al netto dell'imposizione fiscale, a partire dal 1° gennaio 2020.

Ovviamente, l'art. 150 non si applica al recupero delle somme indebite erogate a titolo di prestazioni non soggette a tassazione, quali prestazioni assistenziali, assegni sociali, pensioni minime che non hanno subito trattenute fiscali. Non si applica, inoltre agli indebiti per i quali è già in corso l'attività di recupero.

In sostanza, con le nuove modalità introdotte dall'art. 150, il recupero avverrà al netto della media dell'aliquota fiscale (IRPEF e addizionali locali) relativa all'anno in cui sono state erogate le somme non spettanti.

A tal proposito l'Inps, dopo aver evidenziato che la norma è molto complessa, ci ha comunicato che il modello TE08/ind è stato integrato con l'aggiunta di uno schema con l'indicazione delle somme lorde e di quelle nette, da recuperare.

Per maggiore trasparenza, abbiamo chiesto all'Istituto di integrare ulteriormente il modello TE08 con l'indicazione delle aliquote fiscali medie (IRPEF e addizionali) relative all'anno a cui si riferisce l'indebitato.

7. Assistenza fiscale modello 730/2021. L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, assicura le attività di assistenza fiscale ai propri sostituiti che abbiano indicato l'INPS nel modello 730 ed effettua nei tempi stabiliti, mese di novembre, le relative operazioni di conguaglio. Annualmente l'Istituto assicura l'assistenza fiscale a circa 7 milioni e 500 mila soggetti.

SPI CGIL  
Daniela Cappelli



FNP CISL  
Patrizia Volponi



UILP UIL  
Livia Piersanti

